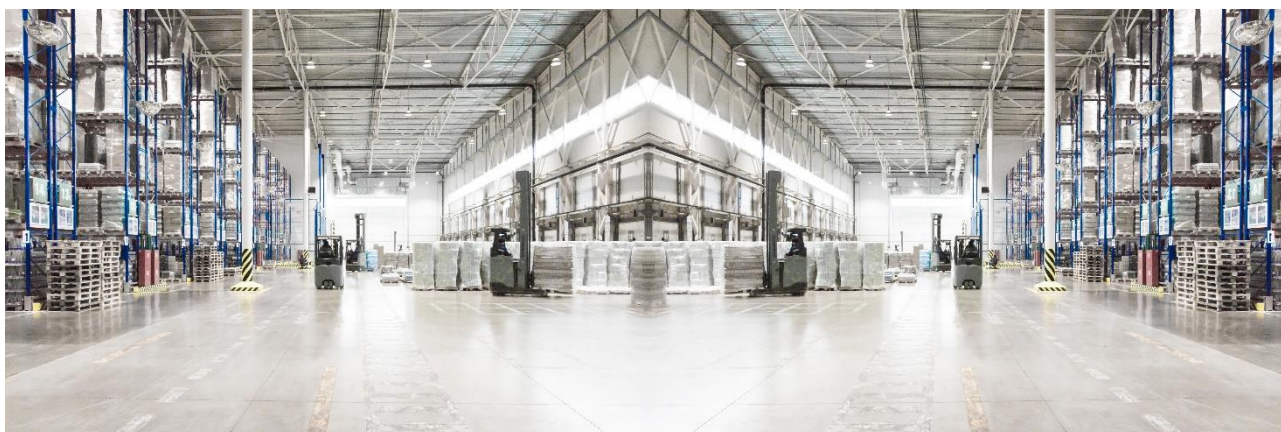




News – 28 aprile 2020

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LA NATURA DEI SERVIZI DI LOGISTICA INTEGRATA



L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 96 del 27 marzo 2020, ha chiarito la natura dei servizi di logistica integrata, specificando che costituiscono servizi generici e non servizi connessi ad un immobile, in ogni caso in cui il committente non gode del diritto di utilizzare in via esclusiva, in tutto o in parte, il bene immobile stesso ovvero l'area di stoccaggio del magazzino di logistica, al cui interno viene messa a disposizione la merce.

L'Agenzia delle Entrate fa proprio il principio di diritto già affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza relativa alla Causa C-155/12 e, successivamente, confluito nell'Articolo 31-bis del Regolamento EU n. 282/2011, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi relativi a beni immobili quelle che si caratterizzano per avere ad oggetto l'uso, la sistemazione, la gestione, lo sfruttamento o la valutazione del bene immobile.

Conseguentemente, in assenza del suddetto diritto di utilizzo in capo al committente, i servizi di logistica integrata dovranno essere qualificati come servizi generici e dovranno essere assoggettati ad IVA italiana soltanto se il committente è residente o stabilito in Italia, secondo la regola di territorialità prevista dall'art. 7-ter D.P.R. 633/72 (regola B2B).

La corrispondente IVA italiana dovrà essere liquidata dal committente italiano attraverso:

- a) il meccanismo del c.d. *reverse charge* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93, nel caso in cui il prestatore dei servizi di logistica integrata sia un operatore comunitario;
- b) l'emissione di auto-fattura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, nel caso in cui il prestatore dei servizi di logistica integrata sia un operatore extra-comunitario.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno che le aziende italiane analizzino attentamente i contratti di servizi di logistica integrata in vigore con i provider esteri di tali servizi, al fine di qualificare correttamente i servizi ricevuti dal punto di vista IVA e, quindi, di identificare le corrette modalità di fatturazione degli stessi.